

Mandatory Disclosure (DAC6)

Le nuove disposizioni EU in materia di trasparenza fiscale e i conseguenti effetti sugli obblighi di reporting per intermediari e contribuenti

Background e timeline di adozione

Nell'alveo degli strumenti di collaborazione amministrativa che le Autorità fiscali hanno a disposizione, lo strumento dello scambio automatico è stato eletto quale via preferenziale e preponderante per incentivare la collaborazione e contrastare le pratiche di elusione fiscale transnazionali.

I meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva si sono evoluti negli anni diventando sempre più complessi e sono costantemente soggetti a modifiche e adattamenti.

Tenendo conto di ciò, risulta più efficace cercare di individuare i **meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva** attraverso la definizione e individuazione di un elenco di peculiarità e elementi tipici delle operazioni che presentano una forte indicazione di elusione e abuso fiscale, piuttosto che definire il concetto di pianificazione fiscale aggressiva.


A partire dal testo originario della Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa tra amministrazioni fiscali in

ambito europeo (DAC 1) - che pone le basi e regola, appunto, la collaborazione tra le Autorità fiscali all'interno dell'Unione Europea - sono state nel tempo apportate **continue e rilevanti integrazioni e modifiche che hanno ampliato in maniera significativa il perimetro applicativo dello scambio automatico di informazioni**.

La DAC6 («Directive on Administrative Co-operation 2018/822/EU» del 25 maggio 2018 – identificata anche come la «Direttiva sugli intermediari fiscali» o «Mandatory Disclosure») si qualifica come l'ultimo capitolo della compliance fiscale, prende spunto ed è strettamente correlata al Progetto BEPS, ed in particolare all'Action 12, oltretutto al documento OCSE «Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures».

La DAC6 è entrata in vigore il 25 giugno 2018 e le disposizioni in essa contenute si applicheranno a regime a decorrere dal 1° luglio 2020.

Evoluzione della Tax Disclosure



Requisiti

Quale parte integrante del c.d. “**pacchetto trasparenza**” della Commissione UE (elaborato in seguito ai lavori OCSE/G20 del Progetto BEPS), la Direttiva impone:

- **L’obbligo di segnalazione** alle Autorità fiscali locali di determinati **meccanismi fiscali transfrontalieri «potenzialmente aggressivi»** che soddisfano criteri predefiniti (c.d. «hallmarks») – [Reportable Cross-Border Arrangements \(RCBA\)](#).
- Lo scambio automatico delle informazioni tra le Autorità fiscali europee.

La DAC6 richiede agli **Intermediari**, o in taluni casi agli stessi **Contribuenti**, di intercettare le informazioni circa i Reportable Cross-Border Agreement (RCBA) e di comunicarle alle Autorità fiscali competenti. La DAC6 introduce una definizione di **Intermediario** ampia che comprende non solo consulenti legali e fiscali ma anche banche, trustee company, assicurazioni, asset management e altri service provider. Ogni persona che agisca come **Intermediario** (promotore o fornitore di servizi), nei confronti di un **Contribuente**, in relazione ad un **RCBA** ha l’obbligo di comunicare tale meccanismo. Qualora non sia coinvolto un Intermediario o lo stesso non sia residente in un Paese UE, oppure l’Intermediario sia esonerato dalla comunicazione del RCBA, sussiste un obbligo di comunicazione sussidiario in capo al Contribuente.


Definizione di RCBA

La DAC6 definisce un RCBA come un meccanismo che interessa più Stati membri o uno Stato membro e un Paese terzo, laddove almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

- a. Non tutti i partecipanti al meccanismo sono residenti a fini fiscali nella stessa giurisdizione.

- c. Uno o più dei partecipanti al meccanismo sono simultaneamente residenti a fini fiscali in più di una giurisdizione.
- d. Uno o più dei partecipanti svolgono un’attività d’impresa in un’altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione e il meccanismo fa parte dell’attività d’impresa o costituisce l’intera attività d’impresa della suddetta stabile organizzazione.
- e. Uno o più dei partecipanti svolgono un’attività in un’altra giurisdizione senza essere residenti a fini fiscali né costituire una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione.
- f. Tale meccanismo ha un possibile impatto sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo.

Secondo le Mandatory Disclosure Rules dell’OCSE, la locuzione “meccanismo” include schemi, piani o intendimenti, legalmente applicabili o meno, e include tutti gli step e operazioni che lo rendono effettivo.



Agli Intermediari è richiesto di effettuare il reporting sui RCBA ove il meccanismo coinvolga almeno uno Stato membro UE e se il meccanismo stesso presenta un'indicazione di potenziale rischio di elusione fiscale (cd. "Hallmarks").

Gli Hallmarks sono classificati come segue:



Category A

Hallmarks generici che richiedono il «criterio del vantaggio principale»



Category B

Hallmarks specifici che richiedono il «criterio del vantaggio principale»



Category C

Hallmarks specifici collegati ad operazioni cross-border. Questi si suddividono in Hallmarks che richiedono il «criterio del vantaggio principale» ed Hallmarks che non richiedono il «criterio del vantaggio principale»



Category D

Hallmarks specifici collegati allo scambio automatico di informazioni e alla titolarità effettiva (CRS & Opaque Offshore Structure)



Category E

Hallmarks specifici relativi al transfer pricing

Il criterio del vantaggio principale («Main benefit test») è soddisfatto ove sia possibile stabilire che il principale vantaggio o uno dei principali vantaggi che una persona, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, si può ragionevolmente attendere da un meccanismo è di natura fiscale.

Come Deloitte può supportare nel processo di cambiamento?

Deloitte Consulting e STS Deloitte, congiuntamente, hanno costituito a livello italiano un Gruppo di Lavoro dedicato alla Mandatory Disclosure che vede coinvolte risorse con profili altamente specialistici dell'area Tax e dell'Enterprise Transformation.

Affidandoci alla nostra esperienza in tali ambiti e basando il disegno della nostra soluzione sulla conoscenza approfondita della materia e sulle lesson learned derivanti dai progetti FATCA e CRS, offriamo supporto end-to-end nel processo di cambiamento.

I nostri servizi



Impact assessment | Macroanalisi, tramite utilizzo di proxy e benchmark dei meccanismi cross-border al fine di valutarne gli impatti. Definizione del piano degli interventi.



Processi, dati e controlli | Supporto nel disegno dei processi e nella definizione dell'architettura target a supporto dei processi definiti. Definizione del modello dati a supporto dell'identificazione e reporting dei RCBA e dei relativi controlli di data quality.



Tecnologia | Software selection, implementazione di soluzioni di mercato o soluzione custom Deloitte.




Formazione | Erogazione di workshop di formazione. Strutturazione di un piano di training dedicato alle funzioni impattate dalla normativa.



Monitoraggio | Ricognizione delle modifiche normative, analisi, messa a disposizione delle informazioni e supporto nella valutazione degli impatti.

I nostri fattori distintivi



Contatti

Mauro Lagnese

Partner

STS Deloitte

Tel: +39 02 83324097

Cel: +39 335 5994873

mlagnese@sts.deloitte.it

Stefano Appetiti

Partner

Deloitte Consulting

Tel: +39 06 47805418

Cel: +39 335 6988763

sappetiti@deloitte.it

Laura Demurtas

Director

STS Deloitte

Tel: +39 010 5317811

Cell: +39 342 3436390

ldemurtas@sts.deloitte.it

Anna Francesca Lieggi

Senior Manager

Deloitte Consulting

Tel: +39 06 47805611

Cell: +39 348 4544400

alieggi@deloitte.it

Deloitte.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominate anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

La presente comunicazione contiene informazioni di carattere generale, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, le sue member firm e le entità a esse correlate (il "Network Deloitte") non intendono fornire attraverso questa pubblicazione consulenza o servizi professionali. Prima di prendere decisioni o adottare iniziative che possano incidere sui risultati aziendali, si consiglia di rivolgersi a un consulente per un parere professionale qualificato. Nessuna delle entità del network Deloitte è da ritenersi responsabile per eventuali perdite subite da chiunque utilizzi o faccia affidamento su questa pubblicazione.